



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO**

Via Emilio Zola, 6/B - 57122 Livorno
Tel: 0586/421071 Fax : 0586/425248
C.F. 92110860498

liis00900c@istruzione.it liis00900c@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere disposta dal Presidente di norma con congruo preavviso - non inferiore a 5 (cinque) giorni o 3 (tre) giorni per casi d'urgenza - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera di avviso inviata per e-mail ai singoli membri e mediante affissione all'albo di apposito avviso. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio di Istituto.

In casi di particolare gravità il Consiglio d'Istituto può essere convocato con un preavviso anche telefonico o personale di 24 ore previa approvazione del Presidente.

La lettera e l'avviso della convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo; non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il Consiglio d'Istituto programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3 - SVOLGIMENTO COORDINATO ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il Consiglio d'Istituto opera, nell'ambito delle proprie competenze, in forma autonoma, ma coordinata, con gli altri organi collegiali, in particolare per quelle materie che costituiscono il presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle funzioni di altro Organo Collegiale.

Art. 4 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 6 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio è convocato dal Presidente su richiesta del Presidente della Giunta ovvero dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. In via eccezionale e in caso di vacatio della componente genitori è convocato dal Dirigente Scolastico.

Nel caso di mancato svolgimento della riunione per carenza del numero minimo dei consiglieri previsto dalla legge, il Presidente provvederà a riconvocare il Consiglio entro 15 (quindici) giorni sul medesimo ordine del giorno.

La convocazione della Giunta Esecutiva deve essere disposta almeno tre giorni prima della data di adunanza del Consiglio di Istituto.

Art. 7 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto deve avvenire mediante affissione all' albo di ciascun plesso, della copia integrale del verbale delle riunioni. L'affissione all'albo avviene entro il termine di 20 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Altri scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti.

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

La copia delle deliberazioni, da affiggere all'albo, è consegnata dal Segretario del Consiglio al Direttore Servizi Generali e Amministrativi che ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 8 – DECADENZA

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dalla legge. Non si ammettono giustificazioni per delega. Le giustificazioni devono essere presentate per iscritto non oltre i tre giorni successivi alla data stabilita per la riunione.

Art. 9 - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E VALIDITA' DELLE DELIBERE.

Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui tutte le componenti non abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 10 - REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla Legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori e la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 11 - SVOLGIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, la quale, di regola ha inizio con la lettura del processo verbale della seduta precedente. Il verbale s'intende approvato senza alcuna votazione se nessun consigliere muove obiezioni. Occorrendo una votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Sul processo verbale è concesso prendere la parola solo per proporre rettifiche ovvero per chiarire o correggere il pensiero espresso nella precedente seduta.

Art. 12 - INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli argomenti dell'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine con cui sono stati scritti nell'avviso di convocazione. Il Presidente può, tuttavia, proporre che l'ordine del giorno sia mutato, indicandone i motivi; la proposta si ritiene accettata se nessuno si oppone.

Ciascun consigliere o un gruppo di consiglieri può proporre, all'inizio della seduta, l'aggiunta di argomenti all'ordine del giorno, purché questi siano

accettati a maggioranza dai due terzi dei presenti. In caso d'impossibilità ad affrontare i nuovi argomenti essi verranno trattati nella seduta successiva. A tale scopo il Presidente fissa l'orario di termine per la seduta.

Art. 13 - DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Sull'argomento di discussione il Presidente dà la prima parola all'eventuale relatore.

Si apre, poi, la discussione e il Presidente concede di intervenire ai consiglieri che chiedono la parola.

Art. 14 - PARTECIPAZIONI DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI

Il Consiglio d'Istituto stabilisce di volta in volta le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, di esperti e di tecnici, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto ai rappresentanti dei Consigli di altri Comuni e Consigli d'Istituto.

Art. 15 - COMMISSIONI INTERNE

Qualora si presentino questioni o problemi specifici che richiedano un particolare lavoro di approfondimento e di elaborazione, il Consiglio può disporre la formazione di commissioni di lavoro composte da persone designate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti.

Dette persone possono anche far parte del Consiglio stesso.

Art. 16 - ASSENZA DEL PRESIDENTE

In caso di assenza del Presidente, il Vice-Presidente svolge le sue funzioni. In assenza di entrambi la presidenza del Consiglio spetta al consigliere più anziano di età.

Art. 17 - MODIFICHE REGOLAMENTO

Le norme previste dal presente regolamento non possono essere modificate se non con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 1 del 20/04/2016.